



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

N° 15 Reg.

del 28/10/2021

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ripresa seduta consiliare.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTOTTO** del mese di **OTTOBRE** ore **11:00** e seguenti, nella sede distaccata del Comune in Via Cameroni nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 20/10/2021, prot. n. 17177 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione, a porte chiuse e nel rispetto delle misure anti Covid.

Presiede l'adunanza il Presidente Davide Masia

Assiste il Segretario Comunale Dott. Alberto Alfano

Al momento dell'appello alle ore 14:10 risultano presenti ed assenti i Consiglieri sotto indicati:

n°	Consiglieri	Presenti	n°	Consiglieri	Presenti
1	<i>Dell'Imperio Maria</i>	NO	7	<i>Di Malta Angelina</i>	SI
2	<i>Masia Davide</i>	SI	8	<i>Fragapane Salvatore</i>	SI
3	<i>Giammona Teresa</i>	SI	9	<i>Mannino Filippo</i>	NO
4	<i>Matina Giovanni</i>	SI	10	<i>Mercurio Giacomo Emanuele</i>	NO
5	<i>Guaragno Debora Rosina</i>	SI	11	<i>Fragapane Elisa</i>	NO
6	<i>Partinico Vincenzo</i>	SI	12	<i>Errera Gerardo</i>	NO

Assegnati n°12 - In carica n°12 - Presenti n°07 Assenti n°05

Sono presenti per la giunta: Il Sindaco e l'Assessore Salvatore Prestipino.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori: (Di Malta Angelina, Guaragno Debora Rosina e Mercurio Giacomo Emanuele).

Oggetto: Ripresa seduta consiliare.

Alle 14:10 il Presidente del Consiglio comunale riapre la seduta e si procede all'appello: 6 Consiglieri assegnati 12

Consiglieri presenti 7 (Masia, Giammona, Guaragno, Partinico, Di Malta, Mattina e Fragapane Salvatore);

Consiglieri assenti 5 (Dell'Imperio, Mannino, Mercurio, Fragapane Elisa e Errera).

Terminato l'appello, il Presidente del Consiglio comunale, prende atto di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 41 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 30/2014 ai sensi del quale gli astenuti si computano nel numero necessario dei presenti per garantire il quorum strutturale ma non si computano nel numero dei votanti e pertanto provvede a rettificare l'esito delle proclamazioni delle votazioni dei punti numero 3 e numero 5 che avevano riportato il seguente risultato:

entrambe su 12 Consiglieri comunali assegnati e presenti, avevano registrato il voto favorevole di 6 Consiglieri e l'astensione degli altri 6 Consiglieri ed erroneamente era stata proclamata la loro mancata approvazione.

Pertanto il Presidente del Consiglio comunale rettifica l'esito delle votazioni nel senso che sia la proposta n. 3 all'ordine del giorno avente ad oggetto "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale" sia la proposta numero 5 avente ad oggetto "approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari)", avendo riportato entrambe il voto favorevole di sei consiglieri e non dovendosi contare nel numero dei votanti gli altri 6 Consiglieri astenuti, risultano entrambe approvate e deliberate favorevolmente, mentre si conferma la mancata approvazione del punto numero 6 che aveva riportato il voto favorevole di 6 Consiglieri e contrario degli altri 6.

A questo punto il Presidente del Consiglio comunale, nel ribadire le motivazioni che lo avevano determinato a uscire dall'aula prima della sospensione, abbandona nuovamente la seduta e pertanto dato atto del venir meno anche nella seduta di ripresa del quorum strutturale, alla presenza di solo n. 6 Consiglieri, la seduta in base al Regolamento comunale, alle ore 14:20 viene rinviata al giorno successivo senza ulteriori avvisi e alla stessa ora.

Oggetto: Ripresa seduta consiliare.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
Davide Masia

Il Consigliere Anziano
Teresa Giammona

Il Segretario Generale
Dott. Alberto Alfano

"CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE"
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Lampedusa li,

L'addetto
Barbera Pasquale

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / /; ai sensi dell'art. 12.

() Comma 1 (Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione)

() Comma 2 (Dichiarata Immediatamente Esecutiva) della L.R. n. 44 del 03/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Lampedusa li,

Il Segretario Generale



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

N° 13 Reg.

del 28/10/2021

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Applicazione Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI).

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTOTTO** del mese di **OTTOBRE** ore **11:00** e seguenti, nella sede distaccata del Comune in Via Cameroni nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 20/10/2021, prot. n. 17177 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione, a porte chiuse e nel rispetto delle misure anti Covid.

Presiede l'adunanza il Presidente Davide Masia

Assiste il Segretario Comunale Dott. Alberto Alfano

Al momento dell'appello alle ore 11:00 risultano presenti ed assenti i Consiglieri sotto indicati:

n°	Consiglieri	Presenti	n°	Consiglieri	Presenti
1	<i>Dell'Imperio Maria</i>	SI	7	<i>Di Malta Angelina</i>	SI
2	<i>Masia Davide</i>	SI	8	<i>Fragapane Salvatore</i>	SI
3	<i>Giammona Teresa</i>	SI	9	<i>Mannino Filippo</i>	SI
4	<i>Matina Giovanni</i>	SI	10	<i>Mercurio Giacomo Emanuele</i>	SI
5	<i>Guaragno Debora Rosina</i>	SI	11	<i>Fragapane Elisa</i>	SI
6	<i>Partinico Vincenzo</i>	SI	12	<i>Errera Gerardo</i>	SI

Assegnati n°12 - In carica n°12 - Presenti n°12 Assenti n°00

Sono presenti per la giunta: Il Sindaco e l'Assessore Salvatore Prestipino.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori: (Di Malta Angelina, Guaragno Debora Rosina e Mercurio Giacomo Emanuele).

Oggetto: Applicazione Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI).

Il Presidente del Consiglio comunale passa alla trattazione del punto numero 5 avente ad oggetto *"Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari)"* e lascia la parola alla Dott.ssa Silvia Responsabile del Settore tributi che illustra la proposta; terminata la lettura interviene il Consigliere Mannino il quale precisa che a nome del Gruppo di opposizione non condivide le prescrizioni regolamentari in tema di agevolazioni e di esenzioni e pertanto preannuncia l'astensione.

Replica la Dott.ssa Silvia la quale evidenzia che già nel 2020 erano previste delle agevolazioni Covid-19 per la parte variabile del tributo per tutte quelle attività che avevano subito perdite a causa della pandemia; a sua volta il Consigliere Mannino ricorda che già nel 2019 il Consiglio comunale aveva approvato una scontistica in caso di raccolta differenziata di bottiglie di plastica e di ciò non si fa menzione nel Regolamento che oggi si intende approvare e che questo costituisce un altro motivo per il quale a nome del gruppo il Consigliere Mannino dichiara di astenersi.

Interviene la Consiglieria Dell'Imperio la quale anche in questo caso preannuncia di astenersi ricordando che anche questa volta il Collegio dei revisori non ha potuto accedere agli atti se non attraverso corrispondenza con posta elettronica; inoltre, prosegue la Consiglieria, tale Regolamento non è stato preventivamente condiviso con tutti i Consiglieri e pertanto ribadisce la sua estensione. Non essendoci altri interventi il Presidente del Consiglio comunale mette ai voti la proposta:

Consiglieri presenti 12

Favorevoli 6 (Giammona, Matina, Guaragno, Partinico, Di Malta e Fragapane Salvatore)

Astenuti 6 (Dell'Imperio, Masia, Errera, Fragapane Elisa, Mercurio e Mannino).

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di **NON** approvare la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento ad oggetto: **"Applicazione Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)".**

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO
SETTORE TRIBUTI

DA SOTTOPORRE ALL'ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Premesso:

che l'art. 52, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni, dispone che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- che l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- che l'art. 1, comma 738, della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di 2020), ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

Visti i seguenti commi dell'art.1, L. 27/12/2013, n. 147:

il comma 659, a norma del quale «Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; d) fabbricati rurali ad uso abitativo; e) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti»;

il comma 682, che testualmente recita: «Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di

produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta»; il comma 702, che fa salva l'applicazione dall'art. 52, D.Lgs 15/12/1997, n. 446 in ordine alla disciplina della potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate;

Visto l'art. 1, comma 527, della L. 27/12/2017, n.205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Viste, in particolare, le seguenti delibere emanate dalla predetta Autorità:

la delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

la delibera ARERA n. 158/2020/R/rif del 05/05/2020, recante ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", che all'art. 1 testualmente recita: «Ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l'articolazione dei corrispettivi all'utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99, ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche"»

Richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 09/09/2014, e ritenuto di dover procedere, alla luce dell'abrogazione parziale disposta dall' art. 1, comma 738, della L. 27/12/2019, n. 160, nonché delle novità introdotte da ARERA, all'approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione della TARI, unica componente del tributo non abrogata;

Visto l'allegato schema di regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), predisposto ai sensi delle norme su richiamate, composto da n. 35 articoli e n. 1 allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'art. 53, comma 16, L. 23/12/2000, n. 388, il quale dispone, tra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visti seguenti commi dell'art. 13, D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis, D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito con L. 28/06/2019, n. 58: comma 15, recita che « Tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360»; comma 15-ter, a norma del quale: «A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria

(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente»;

Visto il combinato disposto degli art. 106, comma 3 bis e 138, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (Decreto rilancio), convertito, con modificazione, dalla L. 17/07/2020, n. 77, per effetto del quale le scadenze di approvazione di aliquote e regolamenti relativi ad IMU e TARI sono "allineate" con il termine di approvazione del bilancio di previsione, al 30 marzo 2021;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b), num. 7), D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla necessità di acquisire il parere preventivo dei revisori;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Vista la L.R. 23/12/2000, n. 30

PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente trascritte e riportate:

Di approvare il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto di n. 35 articoli e n. 1 allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

previa acquisizione del parere dei revisori di cui all'art. 239 comma 1, lett. b), num. 7), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Di dare atto che il presente regolamento, approvato entro i termini di cui all'art. 53, comma 16,

L. 23/12/2000, n. 388, entra in vigore il 1° gennaio 2021;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia costitutiva alla medesima;

Di disporre la pubblicazione della relativa deliberazione di adozione della presente proposta anche sul sito web istituzionale di questo Comune;

Di dichiarare immediatamente esecutiva la relativa deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 03/12/1991, n. 44.

Lampedusa li 15.03.2021


Il Responsabile del Settore IV
Silvia Francesca

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.R. 30/2000

In ordine alla regolarità Tecnica si esprime parere favorevole
Lampedusa, 15.03.2021


IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Silvia Francesca

In ordine alla regolarità Contabile si esprime parere favorevole
Lampedusa, 15.03.21


IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Dott.ssa Giada Balsamo



Comune di Lampedusa e Linosa

Collegio dei Revisori dei Conti

Parere 03/2021

Oggetto: Parere "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti

L'anno duemilaventuno il giorno 19 del mese di aprile, in audio-conference, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto:

Dott.ssa Carmelina Volpe

Presidente

Dott.ssa Barbara Di Bilio

Componente

Dott. Panebianco Salvatore

Componente

per esprimere il proprio parere sulla proposta in oggetto.

Considerato che gli scriventi hanno difficoltà ad accedere presso la casa comunale, stante le restrizioni in corso, conseguenti all'emergenza COVID-19 e dovendo esprimere il presente parere solo sulla scorta della documentazione ricevuta a mezzo mail.

Tenuto conto:

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Lampedusa e Linosa della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, L. 27/12/2011, n. 147, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Che a seguito dell'abrogazione operata dall'art. 1, comma 738, della L. 27/12/2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) che testualmente dispone: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)», il presente regolamento sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la precedente disciplina regolamentare contenuta del Titolo 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del C.C. n.65 del 24/09/2014 e s.m.i.

Che la TARI è risorsa comunale avente natura tributaria.

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore IV in data 15/03/21 ed il parere contabile, espresso dal Responsabile del Settore III in data 15/03/21;

- *che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.*

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- *nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;*
- *nel rispetto del requisito della completezza.*

CONCLUSIONE

Il collegio esprime parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI composto da n.35 articoli e un allegato che costituisce parte integrante della proposta

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Carmelina Volpe (Presidente)

Dott.ssa Barbara Di Bilio (Componente)

Dott. Panebianco Salvatore (Componente)

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**Art.1, commi 639 e seguenti, L. 27/12/2013, n. 147, alla luce delle modifiche apportate
dall'art.1, comma 738, L. 27/12/2019, n.160**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. del

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Comune di Lampedusa e Linosa

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1	Oggetto del regolamento, finalità e ambito di applicazione	pag. 2
Art. 2	Presupposto impositivo	pag. 2
Art. 3	Soggetto attivo	pag. 2
Art. 4	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	pag. 2
Art. 5	Soggetti passivi	pag. 3
Art. 6	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	pag. 3
Art. 7	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	pag. 3
Art. 8	Determinazione della superficie tassabile	pag. 4
Art. 9	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani	pag. 5
Art. 10	Determinazione delle tariffe TARI a copertura integrale dei costi del servizio	pag. 6
Art. 11	Istituzioni scolastiche statali	pag. 7
Art. 12	Piano finanziario	pag. 7
Art. 13	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	pag. 8
Art. 14	Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 8
Art. 15	Obbligazione tributaria	pag. 9
Art. 16	Mancato svolgimento del servizio	pag. 9
Art. 17	Zone non servite	pag. 9
Art. 18	Tributo giornaliero	pag. 10
Art. 19	Tributo provinciale (TEFA)	pag. 10
Art. 20	Funzionario Responsabile	pag. 10

Capo II - Agevolazioni ed esenzioni

Art. 21	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	pag. 11
Art. 22	Riduzione per le utenze non domestiche	pag. 11
Art. 23	Riduzioni per le utenze domestiche	pag. 12
Art. 24	Esenzioni	pag. 12

Capo III - Denunce, versamenti, accertamenti, riscossione, rateazioni

Art. 25	Dichiarazione TARI	pag. 14
Art. 26	Versamento, riscossione e importi minimi	pag. 15
Art. 27	Rimborsi e compensazione	pag. 16
Art. 28	Verifiche ed accertamenti	pag. 16
Art. 29	Sanzioni ed interessi/ravvedimento operoso	pag. 18
Art. 30	Accertamento con adesione	pag. 18
Art. 31	Riscossione forzata	pag. 18
Art. 32	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateazioni	pag. 18

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 33	Trattamento dei dati personali	pag. 19
Art. 34	Norma di rinvio	pag. 19
Art. 35	Entrata in vigore e norme finali	pag. 19

Allegato 1 - Elenco categorie Utenze Non Domestiche di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Lampedusa e Linosa della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, L. 27/12/2011, n. 147, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. A seguito dell'abrogazione operata dall'art. 1, comma 738, della L. 27/12/2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) che testualmente dispone: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)», il presente regolamento sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la precedente disciplina regolamentare contenuta del Titolo 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del C.C. n.65 del 24/09/2014 e s.m.i.
3. La TARI è risorsa comunale avente natura tributaria.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto impositivo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dall'art. 6 del presente regolamento.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Lampedusa e Linosa, per gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 - Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, di cui al punto 1.1.1 della delibera interministeriale del 27/07/1984, sono contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni nelle norme statali e regolamentari.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo articolo 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniquale volta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte, non suscettibili di produrre rifiuti urbani:
 - a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione), silos e luoghi simili purché non vi sia la presenza umana, ponti per elevazione di macchine o mezzi e tutti quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - b) la parte degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, comprese le aree in cui si svolge l'attività agonistica, mentre sono soggetti a tariffazione, tutti i locali accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
 - c) i locali e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, non detenuti o occupati in via esclusiva;
 - d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - e) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;

- f) i solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, o comunque qualora l'altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la superficie, sia inferiore a cm. 150;
- g) i locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- h) i fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione, da allegare alla denuncia originaria o di variazione;
- i) le aree impraticabili, intercluse da recinzione, in abbandono, non presidiate, adibite a mero deposito di materiali in disuso o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- j) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
- k) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- l) le aree scoperte adibite a verde;
- m) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze. Sono, invece, assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni benché rurali, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo;
- n) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a:
 - i) sale operatorie;
 - ii) stanze di medicazione e ambulatori medici;
 - iii) laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono, invece, soggetti alla TARI, nell'ambito delle sopra citate strutture sanitarie:

- gli uffici;
- i magazzini e i locali ad uso di deposito;
- le cucine ed i locali di ristorazione;
- le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
- le eventuali abitazioni.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 8 - Determinazione della superficie tassabile

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate, e divenute definitive, ai fini della precedente disciplina TARI, nonché ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), di cui all'art. 14, D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, della Tariffa d'Igiene Ambientale (TIA1), di cui all'art. 49, D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, e della Tariffa Integrata Ambientale (TIA2), di cui all'art. 238, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, L. 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante il primo avviso di pagamento utile, all'interno del quale verrà specificata la nuova superficie utilizzata ai fini del calcolo della TARI, ai sensi della predetta normativa.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio, planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 9.

Art. 9 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e nell'ipotesi in cui vi sia documentata contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento pari al 20%; restano esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani.
4. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che provvedano, a pena di decadenza, in sede di dichiarazione, originaria o di variazione, di cui all'art. 24 del presente regolamento, ad individuare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati indicando il settore d'attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli

urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (ad esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 10 - Determinazione delle tariffe TARI a copertura integrale dei costi del servizio

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 12.
3. In deroga a quanto sopra ed a quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, L. 27/12/2006, n. 296, le tariffe della TARI possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Queste ultime, a loro volta, sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
8. La deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
9. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 e sue successive modifiche e integrazioni.

10. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 11 - Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis, D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 12 - Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe TARI avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base delle norme vigenti, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), di cui all'Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati utilizzati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base delle norme vigenti, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e/o integrazioni documentali, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte di ARERA, di cui al precedente comma, si applicano, quali tariffe massime del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa e, in particolare, tutti i costi sostenuti dall'Ente che, per natura, rientrano tra i costi da considerare.

Art. 13 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art. 48, comma 3 del presente regolamento o, in mancanza, comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro al di fuori del territorio comunale per un periodo superiore a 6 mesi; previa documentata istanza di parte.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in un numero pari a 2.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 2. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, il soggetto passivo sarà l'occupante.

Art. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1, il quale contiene, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elenco analitico delle attività enumerabili all'interno delle singole categorie.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT con riferimento all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è, di regola, unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono, tuttavia, applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, su specifica istanza prodotta dal contribuente corredata da idonea documentazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 15 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo, secondo quanto stabilito dall'articolo 25 del presente regolamento.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del presente regolamento.

Art. 16 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% della tariffa commisurata ai giorni di effettivo e riconosciuto mancato svolgimento del servizio.
2. Tale riduzione verrà corrisposta al contribuente nella bolletta dell'anno successivo all'evento, previa verifica dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto per l'anno in cui lo stesso evento si è verificato.

Art. 17 - Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano, comunque, ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 800 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta "porta a porta".
2. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% della parte variabile della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 800 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 25 del presente regolamento, e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 18 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore del canone di cui all'art. 1, comma 816, L. 27/12/2019 n. 160, secondo i termini e le modalità di pagamento dello stesso.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 19 - Tributo provinciale (TEFA)

1. È fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), di cui all'art. 19, D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio (già Provincia).

Art. 20 - Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, L. 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Restano efficaci i provvedimenti emanati, ai sensi del precedente comma 1, al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Capo II - Agevolazioni ed esenzioni

Art. 21 - Riduzione per il compostaggio da parte delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche che dispongono di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo e che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (quali i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni, la frazione organica di origine domestica) mediante compostaggio domestico, hanno diritto ad una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza, altresì, il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La compostiera domestica dovrà possedere capacità idonea rapportata al fabbisogno del nucleo familiare (minimo 70 litri per occupante dichiarato).

Art. 22 - Riduzione per le utenze non domestiche

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo, mediante la stipula di contratti con società terze abilitate alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti.
2. Al fine di assicurare la copertura dei costi generali e comuni costituenti la parte fissa del tributo, posti a carico della generalità dei contribuenti, la detassazione di cui al precedente comma comporterà la riduzione della sola parte variabile della TARI, nella misura massima del 20% della stessa parte variabile.
3. A tal proposito, entro il 31 maggio di ogni anno dovrà essere presentata, a pena di decadenza, apposita richiesta, corredata da idonea documentazione (contratti, fatture, M.U.D., formulari, registri, etc.) attestante il costo complessivo sostenuto e le quantità di rifiuti prodotti distinti per tipologia.
4. L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata a consuntivo mediante compensazione col tributo dovuto per l'anno successivo.

Art.23 Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ai soggetti passivi che si trovano in una delle seguenti condizioni si applica la riduzione della tariffa sia nella quota fissa che in quella variabile nella misura del 20%:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo;
 - b) Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 20% per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. Ai pensionati ultrasessantacinquenni residenti nel territorio comunale, con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore di € 6.000,00, si applica una riduzione della tariffa nella quota variabile nella misura del 30%.

4. Le riduzioni di cui ai punti precedenti competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o in mancanza dall'anno di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

1. Le agevolazioni, di cui al presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune. Qualora gli stanziamenti non risultino sufficienti ad assicurare la piena fruizione del beneficio, l'ufficio provvederà alla rideterminazione dell'agevolazione mediante riduzione proporzionale della quota di esenzione di cui al comma 1 in modo da assicurare, in ogni caso, il pieno utilizzo dei fondi di bilancio e la fruizione, anche parziale, dell'agevolazione da parte di tutti i soggetti aventi diritto.

Art. 24 – Esenzioni

2. Con esclusivo riferimento alle utenze domestiche residenti, è prevista l'esenzione totale dal pagamento della TARI, nei seguenti casi:

a) nuclei familiari che, versando in condizioni di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, accedono all'assistenza economica continuativa, temporanea, straordinaria, integrativa. A tal fine il competente Ufficio dei Servizi Sociali trasmette al Servizio Tributi, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco dei beneficiari relativo all'anno precedente, recante gli estremi del provvedimento di erogazione di assistenza economica, il tipo di assistenza erogata e la relativa durata. L'agevolazione opera per la durata di un anno, e non è soggetta a proroga, salvo il protrarsi delle condizioni di cui alla presente lettera. Per l'ottenimento della superiore agevolazione gli interessati dovranno presentare, entro il 31 maggio di ciascun anno, apposita istanza in carta semplice, specificando gli estremi dell'avviso di pagamento dell'anno in corso ovvero del familiare intestatario della TARI, indirizzata al Servizio Tributi comunale.

3. L'agevolazione, di cui al presente articolo, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune. Qualora gli stanziamenti non risultino sufficienti ad assicurare la piena fruizione del beneficio, l'ufficio provvederà alla rideterminazione dell'agevolazione mediante riduzione proporzionale della quota di esenzione di cui al comma 1 in modo da assicurare, in ogni caso, il pieno utilizzo dei fondi di bilancio e la fruizione, anche parziale, dell'agevolazione da parte di tutti i soggetti aventi diritto.

4. L'Amministrazione Comunale informa annualmente la cittadinanza dell'agevolazione di cui al presente articolo, pubblicando idoneo avviso sul sito web comunale e mediante affissione sugli impianti di proprietà comunale, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per la presentazione delle istanze di cui al precedente comma.

Capo III - Denunce, versamenti, accertamenti, riscossione, rateazione

Art. 25 - Dichiarazione TARI

1. Il verificarsi del presupposto impositivo di cui al precedente articolo 2, determina l'insorgenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione TARI.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e/o delle aree tassabili.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che gestisce i servizi comuni.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta. Comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.
6. La dichiarazione, originaria e/o di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

a) Utenze domestiche

- generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- numero degli occupanti i locali;
- generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- sottoscrizione del dichiarante.

b) Utenze non domestiche

- denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - sottoscrizione del dichiarante titolare/legale rappresentante.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree tassabili deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, entro il 30 giugno dell'anno

successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la TARI non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di accertamento.

9. È fatto salvo l'effetto delle dichiarazioni presentate ai fini dei prelievi previgenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, del presente regolamento.

10. La dichiarazione TARI, come disciplinata dai commi precedenti, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.

Art. 26 - Versamento, riscossione e importi minimi

1. Il verificarsi del presupposto impositivo di cui all'articolo 2 del presente regolamento, determina l'insorgenza dell'obbligo di pagamento della TARI.

2. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante utilizzo del modello F24 e del bollettino postale, secondo le disposizioni dell'art. 17, D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, e del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali o mediante la piattaforma del pagoPA.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la TARI ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 27/07/2020, n. 212, e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate aventi cadenza trimestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Al fine di assicurare la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, è possibile, nelle more dell'approvazione delle tariffe TARI di cui all'art. 26 del presente regolamento, riscuotere fino ad un massimo di tre rate in acconto, sulla base delle tariffe vigenti nell'anno precedente. In tal caso, il versamento a conguaglio è effettuato, sulla base delle tariffe definitivamente approvate, con le rimanenti rate, scomputando i pagamenti in acconto.

5. La Giunta Comunale può stabilire una diversa articolazione delle scadenze e del numero di rate del tributo, con deliberazione da pubblicare, anche sul sito *web* istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

7. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con D.M. 21/10/2020 ha definito le modalità di versamento unificato attraverso pagoPA per le annualità 2021 e seguenti, assicurando il corretto riversamento alle province e ai comuni delle somme spettanti a titolo di Tari e Tefa, sono comunque fatte salve le altre modalità di pagamento previste dalla legislazione vigente, eventualmente adottate dai Comuni come ad esempio il pagamento attraverso il modello F24.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un "atto formale di richiesta di pagamento", contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di persistente mancato pagamento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, con contestuale irrogazione delle sanzioni e degli interessi di mora, come disciplinato agli articoli 28 e 29 del presente regolamento.

9. Il pagamento della TARI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

10. Il versamento della TARI non deve essere eseguito quando l'importo annuale complessivamente dovuto, risulti inferiore a euro 5,00 (euro cinque/00).

Art. 27 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dall'art. 1, comma 165, L. 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento di cui al comma 10 del precedente articolo 26.

5. È possibile, su specifica istanza del contribuente, richiedere la compensazione della TARI credito, non dovute e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta. Il funzionario responsabile autorizza la compensazione rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili, per ciascuna annualità del tributo.

Art. 28 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - d) del proprio personale dipendente;
 - e) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - f) Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - g) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, L. 27/12/2013, n. 147, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del presente regolamento.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, L. 27/12/2006, n. 296, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della L. 27/12/2019, n. 160 comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, anche con modalità digitali, ai sensi delle norme vigenti.
5. È fatto salvo quanto prevista dall'art. 1, comma 87, L. 28/12/1995, n. 549.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento è effettuato secondo le modalità previste dal precedente articolo 26.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 29 - Sanzioni ed interessi/ravvedimento operoso

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, è irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, di cui all'art. 13, D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, espressamente richiamata dall'art. 1, comma 695, L. 27/12/2013, n. 147.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 28, comma 1, lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e il rimborso del tributo nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dall'art.1, comma 165, L. 27/12/2006, n. 296. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti passivi, ai sensi del presente regolamento, abbiano avuto formale conoscenza, nelle misure previste dall'art. 13, comma 5, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 (ravvedimento operoso).
6. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori, di cui al precedente comma 4.
7. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32 del presente regolamento.

Art. 30 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50, L. 27/12/1997, n. 449, alla TARI si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. 19/06/1997, n. 218.
2. Per la relativa disciplina si rinvia al vigente regolamento comunale e, per quanto non previsto, alle norme statali.

Art. 31 - Riscossione forzata

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al precedente articolo 28, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione forzata secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 792 e seguenti, L. 27/12/2019, n. 160, nonché nelle forme consentite dalle normative vigenti.

Art. 32 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateazioni

1. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento esecutivo, di cui al precedente art. 28, il Funzionario Responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, certificabili anche ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la dilazione del pagamento, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento generale delle Entrate Comunali.
2. In casi eccezionali e documentati, su richiesta del contribuente analoga a quella di cui al precedente comma 1, è possibile concedere la rateazione del pagamento fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi, ripartibili in rate mensili, bimestrali o trimestrali. In caso di omesso pagamento di tre rate consecutive dell'importo rateizzato, il contribuente decade dal beneficio e l'intero ammontare residuo viene riscosso in unica soluzione. Sulle somme rateizzate di cui al presente comma, sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, comma 4, del presente regolamento.

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 33 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 35 - Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Con medesima decorrenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto col presente regolamento.

Allegato 1 - Elenco categorie Utenze Non Domestiche di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Associazioni o istituzioni con fini assistenziali Associazioni o istituzioni politiche Associazioni o istituzioni culturali Associazioni o istituzioni sindacali Associazioni o istituzioni previdenziali Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro Associazioni o istituzioni benefiche Associazioni o istituzioni tecnico-economiche Associazioni o istituzioni religiose Associazioni per la promozione e la difesa dell'ambiente e dei diritti degli animali Oratori parrocchiali e luoghi destinati ad ospitare attività analoghe Scuole di ballo Sale da gioco Sale da ballo e divertimento Musei e gallerie private Scuole parificate di ogni ordine e grado Scuole private di ogni ordine e grado Scuole del pre-obbligo private Asili nido Centri di assistenza alle persone diversamente abili Aree scoperte in uso Locali dove si svolgono attività educative gestite da soggetti privati. Centri di istruzione e formazione lavoro
2	Cinematografi e teatri Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Cinema Teatri Teatri parrocchiali Aree scoperte cinema teatri musei ecc. Locali destinati a congressi convegni
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Autorimesse in genere anche se a servizio di attività economiche che si svolgono in altre sedi Autorimesse e locali ad esse collegate (spogliatoi, uffici, magazzini) a servizio di attività che svolgono trasporto di merci e persone Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio

Categoria	Descrizione
3 (segue)	Stazioni ferroviarie della "metropolitana" Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc. Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio Magazzino deposito in genere senza vendita Magazzino deposito di corrieri/spedizionieri e locali ad essi collegati (uffici, spogliatoi) Magazzini deposito di stoccaggio materiali edili senza vendita e uffici collegati Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di spurgo e locali collegati (spogliatoi, uffici) Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento delle attività di trivellazione/ perforazione e locali collegati (spogliatoi, uffici) Magazzini adibiti a ricovero attrezzature necessarie all'espletamento di attività di disinfestazione, manutenzione idranti, estintori, porte tagliafuoco e locali collegati (spogliatoi, uffici) Magazzini adibiti allo stoccaggio dei pavimenti in legno (parquet) o in materiali diversi dal legno Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività distribuzione automatica di alimenti e bevande Magazzini e locali ad essi collegati adibiti allo stoccaggio per la successiva distribuzione nei centri vendita esterni di generi misti (alimentari e non) Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di pulizia e disinfestazione Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività autotrasportatore Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di manutenzione del verde Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività di manutenzione di impianti di cogenerazione e locali collegati (spogliatoi, uffici)
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Campi da calcio e locali ad essi collegati Campi da tennis Piscine Bocciodromi e simili Palestre ginnico sportive Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva Distributori carburanti Aree scoperte distributori carburante Campeggi
5	Stabilimenti balneari Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Stabilimenti balneari

Categoria	Descrizione
6	Esposizioni, autosaloni Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Saloni o locali finalizzati all'esposizione di autovetture anche se l'attività di vendita si svolge in altra sede Saloni esposizione in genere Esposizione di monumenti funebri e locali ad essa collegati Gallerie d'asta
7	Alberghi con ristorante Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Attività ricettive, in generale, con ristorante Attività ricettive, in residenze rurali, con ristorante Agriturismo con ristorante e pernottamento
8	Alberghi senza ristorante Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Ostelli per la gioventù Foresterie Alberghi diurni e simili Alberghi Locande Pensioni Affittacamere e alloggi Residences Case albergo Bed and Breakfast Aree scoperte in uso
9	Case di cura e riposo Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Soggiorni anziani Case di cura e riposo Case per ferie Colonie Caserme e carceri Collegi ed istituti privati di educazione Collettività e convivenze in genere Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Categoria	Descrizione
10	Ospedali Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Enti pubblici Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli Studi legali Studi tecnici Studi commercialisti/ragioneria Studi medici/sanitari/veterinari Studi privati Studi di registrazione sonora Studi di ingegneria Uffici collegati ad attività economiche presenti nello stesso compendio con superficie superiore a 500 mq Uffici e locali diversi collegati ad attività di gestione delle reti telefoniche Uffici e locali diversi collegati ad attività di rappresentanza nel settore della carta, cartone e cancelleria Uffici generici Studio fotografico, attività di videoediting Autoscuole Laboratori di analisi generici Laboratori di analisi, controlli e studi biologici, microbiologici e chimici per il settore farmaceutico, dei dispositivi medici e dei biocidi. Laboratori odontotecnici Agenzie di informazioni commerciali, recupero crediti Agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione e attività connesse Attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco Internet point Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi Emittenti radio tv pubbliche e private Pompe funebri Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse Laboratori di sviluppo e ricerca di nuovi apparati di telecomunicazione (ponti radio e software ad essi collegati) Laboratori di sviluppo e ricerca di tecnologie per aeromobili e veicoli spaziali Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica Servizi di supporto alle imprese Attività dei call-center e dei customer-service Attività commissionaria per la vendita di combustibili e prodotti chimici per l'industria

Categoria	Descrizione
11 (segue)	Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso e per corrispondenza di prodotti chimici e tecnici, nastri adesivi Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di essenze, aromi e composizioni aromatiche per l'industria della profumeria e della cosmetica Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di macchine per le cave e l'edilizia Attività commissionaria per la vendita all'ingrosso di carta, cartone, buste Organizzazioni di convegni e fiere Attività di noleggio di autoveicoli, beni per uso personale e per la casa, di attrezzature e beni materiali. Servizi di vigilanza privata Attività di mediazione immobiliare Attività di consulenza e di orientamento scolastico Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi Attività di pulizia e disinfestazione (pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici, pulizie all'interno di immobili ed altre strutture, pulizie specializzate all'interno e all'esterno degli edifici).
12	Banche ed istituti di credito Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Istituti bancari di credito Istituti assicurativi pubblici Istituti assicurativi privati Istituti finanziari pubblici Istituti finanziari privati Attività dei servizi finanziari Attività delle assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione Attività delle società di partecipazione (holding) Attività economiche (finanziarie, assicurative ecc.) e di Poste italiane
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Librerie Magazzini per il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di libri, riviste e giornali Cartolerie Abbigliamento Pelletterie Pelliccerie Elettrodomestici Profumerie Materiale elettrico Materiale plastico Materiale informatico

Categoria	Descrizione
13 (segue)	Semilavorati plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e raccordi per tubi, pezzi finiti Telefoni Personal computer, stampanti, fotocopiatrici Lavanderie Ferramenta Erboristerie Apparecchi radio tv Articoli casalinghi Giocattoli Colori e vernici Carte da parati, stucchi e cornici Articoli sportivi, compresi quelli per la pesca Calzature Sementi e prodotti agricoli e da giardino Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di sensori, fotocellule e prodotti dedicati all'automazione industriale e di processo, anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di materiale termoidraulico e di arredo bagno (sanitari, rubinetteria, pavimenti, rivestimenti di qualsiasi materiale, vasche box doccia ecc.) anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di mobili di qualsiasi materiale anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di articoli semilavorati in legno, sughero e vimini anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa. Magazzini e locali collegati per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio o per corrispondenza di combustibili per riscaldamento anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa Magazzini e locali collegati destinati all'esposizione per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di serramenti di qualsiasi materiale anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di materiale elettrico, elettronico, meccanico, informatico (prodotti elettrici, elettronici, meccanici, elettromeccanici, informatici, trasmissione dati, (cavi, switch, tester, armadi e racks), sicurezza, editoria tecnica ecc.) anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di rottami e sottoprodotti metallici di lavorazioni industriali anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa Magazzini e locali ad essi collegati (uffici) per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza (anche via web) di ricambi per modellismo dinamico elettrico anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di accessori per vetrai ed arredatori di negozi anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa Materiale idraulico Materiale riscaldamento (compresa installazione di impianti di condizionamento, raffrescamento, riscaldamento) Prodotti di profumeria e cosmesi Chincaglierie

Categoria	Descrizione
13 (segue)	Prodotti per animali Mobili e macchine per uffici Ricambi, accessori prodotti petroliferi per auto e natanti, prodotti "auto motive". Magazzini per l'esercizio del commercio di sistemi antintrusione e di casseforti Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di accessori per auto anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di armi giocattolo, attrezzature e dispositivi di protezione per praticare soft-air, ee tale attività di vendita è effettuata in sede diversa Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di carta, cartone, articoli di cartoleria anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa Magazzini e locali collegati per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di ferramenta e utensileria per l'edilizia, ferramenta tecnica per mobili anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa. Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di semilavorati plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e raccordi per tubi, pezzi finiti, anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa Vendita all'ingrosso con attività previste nella classe e similari Esercizi commerciali in genere con attività previste nella classe con o senza vendita minuto/ingrosso Aree scoperte in uso
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Esercizi commerciali non alimentari tra cui: Edicole giornali Tabaccherie Ricevitorie lotto totip totocalcio Farmacie Copisterie Mini market / bazar non alimentari Aree comuni condominiali di centri commerciali Locali di vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Gioiellerie e Orologerie Pietre e metalli preziosi Antiquariato Negozi di filatelia e numismatica Aree scoperte in uso negozi ecc. Ceramica Strumenti musicali e spartiti

Categoria	Descrizione
15 (segue)	Bigiotterie Dischi e videocassette Tende e tessuti Tessuti per arredamento e tappeti Articoli di ottica Corsetteria, busti ortopedici Articoli medicali, strumenti di laboratorio Analizzatori e/o rivelatori di gas Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di medaglie, distintivi, coppe, trofei, targhe. Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di prodotti medicali ed elettromedicali e locali ad essi collegati anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di compressori (a pistone, con inverter ecc.), relativi accessori, macchine per il trattamento dell'aria compressa e locali ad essi collegati anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa Strumentazione e componentistica fotonica e optoelettronica (soluzioni laser-custom di produzione e marcatura, misuratori di potenza ed energia laser) Dispositivi medici per la diagnostica e la chirurgia. Articoli di fotografia Negozi mercerie e filati Locali deposito materiali edili, legnami ecc. con attività di vendita Vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
16	Banchi di mercato beni durevoli Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Locali e aree mercati beni non alimentari Aree scoperte in uso Banchi di beni non alimentari
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, solarium ecc. Parrucchieri e barbieri Servizi di cura per gli animali di compagnia Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Elettricista Vetraio Lavanderia a secco Falegname, produzione di mobili in legno per arredo domestico

Categoria	Descrizione
18 (segue)	Idraulico (riparazione, installazione manutenzione, impianti idraulici, scaldacqua a gas) Legatore Tipografo Tappezziere Attività di serigrafia Attività di preparazione alla stampa, fotoincisione Riparazione calzature e articoli da viaggio Realizzazione matrici per la stampa di etichette autoadesive di carta o plastica Restauro mobili in legno Riparazione attrezzature alberghiere Attività di verniciatura/laccatura di mobili in legno grezzo Installazioni impianti elettrici, automazione macchinari, robotica Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari Attività di cromatura e trattamenti di metalli in genere Laboratorio per la lavorazione di metalli preziosi Laboratorio di sartoria Laboratori e botteghe artigiane in genere Laboratorio per la riparazione di apparecchi radiotelevisivi Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi Aree scoperte in uso
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Officine per la riparazione di autoveicoli e/o motoveicoli Officine per la riparazione di biciclette e/o ciclomotori Carrozzerie Elettrauto Officine per la rettifica di parti meccaniche Officine per la tornitura Officine in genere Officine per la riparazione pneumatici Aree scoperte in uso
20	Attività industriali con capannoni di produzione Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Stabilimenti industriali Fabbricazione di sistemi di lubrificazione centralizzata e di componenti per macchinari e piattaforme Fabbricazione di macchine per legatoria e cartotecnica

Categoria	Descrizione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Attività artigianali di produzione beni specifici Lavorazione, argentatura e taglio del vetro piano Lavorazione del marmo per la realizzazione di monumenti funebri Lavorazione, taglio e sagomatura di ferro per edilizia prefabbricata, residenziale e pubblica Fabbricazione di mobili non metallici per uffici e negozi Fabbricazione di detersivi Fabbricazione di cavi elettrici Fabbricazione di serbatoi metallici per l'industria alimentare, chimica, dolciaria, cosmetica e farmaceutica Fabbricazione di guarnizioni in silicone mediante estrusione Fabbricazione di gadget in plastica Fabbricazione di prodotti in legno (esclusi i mobili) Fabbricazione di pompe e compressori Fabbricazione di infissi metallici, porte blindate, serramenti Fabbricazione e allestimento di stand fieristici e scenografie Fabbricazione di strutture metalliche e parti di esse Fabbricazione di espositori e supporti per vetrine Fabbricazione di stampi in acciaio per materie plastiche Fabbricazione di prodotti di carpenteria metallica Fabbricazione di guarnizioni e minuteria metallica Fabbricazione di prodotti in vetro soffiato per laboratori Fabbricazione di indumenti da lavoro Fabbricazione di etichette in materie plastiche Fabbricazione delle matrici per stampa offset Fabbricazione di borse e prodotti in pelle Fabbricazione di tende da sole e veneziane Fabbricazione di macchine per la lavorazione della plastica (saldatrici, piegatrici, riscaldatrici) Fabbricazione di lame e altre parti intercambiabili di macchine utensili Fabbricazione di prodotti in metacrilato Fabbricazione di prodotti in materiale plastico packaging primario per l'industria farmaceutica Assemblaggio di apparecchiature elettromeccaniche conto terzi Assemblaggio valvole industriali automatizzate con motore (elettrico/pneumatico) Assemblaggio lampadari Assemblaggio di apparecchiature elettromedicali Assemblaggio di apparecchiature elettriche con lampade ultraviolette e infrarossi Assemblaggio componenti elettronici (sistemi di rilevazione presenze) Fabbricazione corpi valvola e assemblaggio di valvole e cilindri per apparecchiature pneumatiche (aria compressa) Trivellazioni e perforazioni

Categoria	Descrizione
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Ristorazione con somministrazione Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, Kebab, pizzerie pub, che dispongono di posti a sedere Trattorie Self - service Pizzerie Tavole calde con o senza bar Agriturismo Osterie con cucina Attività rientranti nel comparto della ristorazione Aree scoperte in uso
23	Mense, birrerie, amburgherie Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Mense popolari Refettori in genere Mense aziendali Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione Birrerie Osterie senza cucina Amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Bar e caffè gestiti da circoli, società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e in quelli della cooperazione Bar e altri esercizi simili senza cucina Bar collegati ad attività alberghiera Caffè Bar pasticcerie Gelaterie Latterie Produzione di pasticceria fresca inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori in una sede diversa da quella della produzione Produzione di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico e/o all'ingrosso Aree scoperte in uso

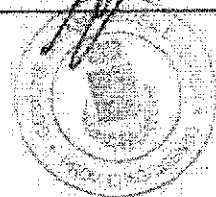
Categoria	Descrizione
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Negozi confetterie e dolciumi in genere Negozi generi alimentari Panifici per la produzione di prodotti di panetteria fresca Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili con o senza vendita diretta al pubblico Latterie Macellerie Salumerie Pollerie Prodotti ittici (pesce, ecc.) Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso Bottiglierie, Magazzino per la vendita di vino, liquori, bevande alcoliche al dettaglio, all'ingrosso "porta a porta" e per corrispondenza Locali/magazzini vendita ingrosso generi alimentari anche non compresi nella stessa classe Aree scoperte in uso ai "negozi" appartenenti alla classe 25
26	Plurilicenze alimentari e/o miste Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Plurilicenze alimentari e/o miste Mini market non alimentari oppure misti non alimentari ed alimentari (esclusivamente prodotti confezionati) escludendo la vendita di prodotti alimentari "freschi"
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Negozi di frutta e verdura compresa la vendita di prodotti diversi anche confezionati (alimentari e non alimentari) Pescherie Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio, piadine rie, kebab che non dispongono di posti a sedere Negozi di fiori Locali vendita serre Aree scoperte in uso
28	Ipermercati di generi misti Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Ipermercati di generi misti

Categoria	Descrizione
29	Banchi di mercato genere alimentari Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Banchi a posto fisso Posteggi di generi alimentari Banchi di generi alimentari Aree scoperte in uso
30	Discoteche, night club Tale categoria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sottocategorie: Night clubs Ritrovi notturni con bar ristoro Clubs privati con bar ristoro

Oggetto: Applicazione Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI).

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
Davide Masia



Il Consigliere Anziano
Dott.ssa Maria Dell'Imperio

[Handwritten signature of Maria Dell'Imperio]

Il Segretario Generale
Dott. Alberto Alfano

[Handwritten signature of Alberto Alfano]

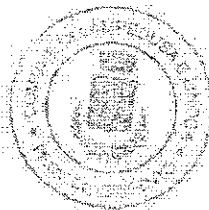
"CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE"
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal; al

Lampedusa li,

L'addetto
Barbera Pasquale



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / /; ai sensi dell'art. 12.

() Comma 1 (Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione)

() Comma 2 (Dichiarata Immediatamente Esecutiva) della L.R. n. 44 del 03/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Lampedusa li,

Il Segretario Generale